

I sottoscritti comparenti in rappresentanza dei comuni e della Comunità Montana di Valle Sabbia convengono di svolgere in forma associata e coordinata ai sensi della vigente normativa le funzioni ed i servizi comunali di volta in volta individuati dai singoli comuni associati, tramite apposita deliberazione della Giunta comunale.

I comuni sottoscrittori della presente convenzione sono così suddivisi:

A) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 per le comunità montane) che con la presente convenzione possono gestire:

1.Le funzioni fondamentali da gestire in forma associata che attualmente sono:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l-bis)** i servizi in materia statistica.

L'espletamento delle attività riferite allo Sportello Unico delle Attività Produttive (**SUAP**) di cui all'art. 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ricompreso nella funzione "organizzazione generale dell'amministrazione,

gestione finanziaria e contabile e controllo" di cui alla lettera a) del precedente punto 1.

L'esercizio di tali funzioni è legato ai servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione che comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica

2.I servizi inclusi nella funzione fondamentale "1) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale";

3.Ogni singolo servizio di competenza comunale, sia esso incluso o non incluso nelle funzioni individuate dalla normativa come fondamentali

4.L'aggregazione per lo svolgimento delle attività riferite alla **centrale di committenza** per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

B) Altri comuni non obbligati alla gestione associata che con la presente convenzione possono gestire:

1.Ogni servizio di competenza comunale, anche non compreso nelle funzioni individuate dalla normativa come fondamentali, nonché le funzioni fondamentali di cui al precedente punto A)1. Tale modalità comprende anche l'espletamento delle attività riferite allo Sportello Unico delle Attività Produttive (**SUAP**) di cui all'art. 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (da ricomprendere nella funzione a) "organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo").

2. L'aggregazione per lo svolgimento delle attività riferite alla **centrale di committenza** per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 62 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I patti e le condizioni che regolano il rapporto della convenzione sono definiti nel seguente articolato.

Art. 1 - Soggetti

Sono parti della presente convenzione la Comunità Montana di Valle Sabbia ed i Comuni interni od esterni alla Comunità stessa sottoscrittori della presente convenzione. Possono aderire alla presente convenzione, per la gestione dei servizi comunali citati in premessa, anche le Comunità Montane, i BIM e le Unioni di Comuni.

Art. 2 - Finalità

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni ed i servizi oggetto della convenzione secondo le disposizioni della normativa, del presente atto e dei documenti progettuali che ne derivano, al fine di ottenere una migliore qualità dei servizi e di farne derivare economie di scala.

La presente convenzione consente una totale autonomia decisionale in materia regolamentare, tributaria e tariffaria per i comuni aderenti e si prefigge i seguenti obiettivi:

- ▶ attuazione piena della normativa relativa alla gestione associata di funzioni per i comuni di piccole dimensioni;
- ▶ costituzione di servizi efficaci, efficienti ed economici;
- ▶ attuazione delle indicazioni degli organi dei comuni aderenti;
- ▶ apprendimento ed aggiornamento del personale finalizzato all'applicazione di tutte le norme che attengono alle specifiche materie;
- ▶ impostazione di procedure semplici e chiare;
- ▶ razionalizzazione dell'utilizzo del personale degli enti aderenti mediante organizzazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prima elencati;
- ▶ massima collaborazione tra gli enti aderenti;
- ▶ avvio e rafforzamento della concertazione territoriale.

Art. 2 bis - Aggregazioni - Uffici comuni

L'attuazione della presente convenzione avviene mediante una o più Aggregazioni che utilizzeranno uno o più Uffici Comuni costituiti ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, e s.m.i.

Gli Uffici Comuni utilizzano personale distaccato dagli enti sottoscrittori della presente convenzione.

Per ogni Ufficio Comune la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 6 potrà individuare un Coordinatore.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione quadro avrà effetto dal 1° gennaio 2025 e avrà durata fino al 31 dicembre 2034. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di idoneo atto deliberativo, da adottarsi entro il termine di scadenza della stessa.

In difetto di rinnovo la convenzione perderà efficacia.

La convenzione potrà essere sciolta anticipatamente qualora vi sia la volontà espressa ed unanime di tutti i comuni aderenti con idoneo atto deliberativo.

L'affidamento delle funzioni e dei singoli servizi, sulla base della presente convenzione quadro, se non diversamente specificato, avrà la stessa scadenza della convenzione quadro. I comuni aderenti hanno la facoltà di rimodulare a cadenza annuale l'individuazione delle funzioni e servizi richiesti in gestione associata, previa apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 4 - Recesso

Durante il periodo di validità della convenzione, ciascun comune aderente potrà recedere dal presente accordo solo dopo due anni.

Il recesso sarà formalizzato dai singoli comuni con delibera consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, nonché le decisioni in merito alle risorse umane assegnate alla Comunità Montana per l'esercizio di funzioni e servizi, da assumersi entro il 30 giugno.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 5 - Ente coordinatore

La Comunità Montana di Valle Sabbia è ente coordinatore e referente per l'attuazione della presente convenzione e per la gestione associata e coordinata delle funzioni e dei servizi in essa previsti.

Alla Comunità Montana di Valle Sabbia sono demandati ed affidati tutti i compiti connessi alla gestione, da attuarsi nell'ambito di successivi accordi attuativi, approvati dagli organi esecutivi degli enti interessati e sottoscritti dai legali

rappresentanti o dai delegati degli stessi. Gli accordi attuativi sono preliminarmente sottoposti per la loro approvazione alla Conferenza dei Sindaci ovvero alla Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione di cui al successivo articolo 6.

La Comunità Montana nell'espletamento dei compiti derivanti dal ruolo di ente coordinatore:

1. assegna, ai sensi del successivo art. 7 bis, **le Responsabilità dei Servizio** nei seguenti casi:

- a. per i comuni in premessa individuati dalla lettera A, qualora il comune non opti per la nomina diretta del Responsabile da parte del Sindaco;
- b. per i comuni individuati dalla lettera B. che non si avvalgono della facoltà di nominare il Responsabile di Servizio con atto del Sindaco.

L'assegnazione delle responsabilità avviene con atto del Presidente, su designazione vincolante della Conferenza dei Sindaci ovvero, se costituita, della Conferenza dei rappresentanti dell'Aggregazione di cui al successivo art. 6. Analoga procedura è prevista per la revoca delle Responsabilità dei Servizi. La valutazione ai fini retributivi dei Responsabili di Servizio nominati con tali modalità sarà effettuata dai competenti organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati da un componente indicato dalla Conferenza dei Sindaci o dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione. Resta inteso che i comuni che optano per la nomina diretta da parte del Sindaco del Responsabile di Servizio la valutazione ai fini retributivi del Responsabile stesso sarà effettuata dai competenti organismi istituiti presso il Comune di appartenenza

2. potrà istituire appositi specifici incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) di responsabilità gestionale, di norma per i Responsabili delle singole Aggregazioni di cui al precedente art. 2 bis, con possibilità di affidare la responsabilità delle stesse (comprendente la gestione dei capitoli di bilancio e la qualifica di agente contabile) a personale dei comuni associati in possesso dei requisiti. La valutazione ai fini retributivi del personale individuato sarà effettuata dai competenti organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati da rappresentanti indicati dalla Conferenza dei Sindaci ovvero, se costituita, dalla Conferenza dei rappresentanti dell'Aggregazione di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Forme di consultazione

Al fine di determinare gli indirizzi e gli obiettivi dell'intera gestione associata regolata dalla presente convenzione viene

costituita la **Conferenza dei Sindaci** dei Comuni aderenti, alle cui riunioni, oltre al Presidente della Comunità Montana o suo delegato, per ogni comune partecipa il Sindaco o suo delegato.

La conferenza é convocata dal Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia.

In prima convocazione la conferenza è valida con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, la seduta sarà valida con qualsiasi numero di presenti.

La conferenza potrà essere convocata su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei Sindaci aderenti con arrotondamento al numero superiore.

Nell'ambito della conferenza ciascun rappresentante dispone di un voto.

La Conferenza dei Sindaci provvede inoltre alla designazione e alla proposta di revoca, vincolanti per il Presidente della Comunità Montana, dei dipendenti chiamati a rivestire le Responsabilità dei Servizi di cui al precedente art. 5

Qualora all'interno della gestione associata si costituiscano, mediante appositi documenti progettuali, Aggregazioni - Uffici Unici con ambito territoriale che non include tutti i comuni sottoscrittori della convenzione, la Conferenza dei Sindaci si avvarrà di una **Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione**, di cui fanno parte Sindaco o delegato dei comuni interessati, avente il compito di determinare indirizzi, obiettivi e di individuare le modalità di gestione dell'Aggregazione stessa.

La Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione, se costituita, provvede inoltre alla individuazione del Responsabile dell'Aggregazione, alla designazione e alla proposta di revoca, vincolanti per il Presidente della Comunità Montana, dei dipendenti chiamati a rivestire le Responsabilità dei Servizi di cui al precedente art. 5 surrogando in ciò la Conferenza dei Sindaci.

In prima convocazione la conferenza è valida con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, la seduta sarà valida con qualsiasi numero di presenti.

La "Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione" si riunisce almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e della designazione dei responsabili degli incarichi di EQ.

Il Presidente della "Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione" è scelto dalla stessa nella sua prima riunione e rimane in carica fino al successivo rinnovo degli organi comunali.

La "Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione" opera come strumento operativo della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6. Essa è tenuta a:

- Individuare i Responsabili dei singoli progetti dell'Aggregazione di cui al precedente punto 1.3;
- definire l'organizzazione del servizio da proporre alla Giunta Esecutiva della Comunità Montana di Valle Sabbia;
- approvare il bilancio di previsione ed i documenti allegati dell'Aggregazione, quale parte del Bilancio di Previsione della Comunità Montana di Valle Sabbia;
- proporre le necessarie variazioni di bilancio e documenti allegati;
- approvare il Rendiconto di Gestione dell'Aggregazione, quale parte del Rendiconto di Gestione della Comunità Montana di Valle Sabbia;
- proporre agli organi amministrativi della Comunità Montana di Valle Sabbia (Assemblea e Giunta Esecutiva) l'adozione di tutti atti necessari al Funzionamento dell'Aggregazione;
- formulare ai Responsabili di Servizio, tenuti a dare esecuzione alle decisioni degli organi amministrativi, le necessarie indicazioni.

La Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione provvede inoltre:

- alla designazione e alla eventuale proposta di revoca, vincolante per il Presidente della Comunità Montana, dei dipendenti chiamati a rivestire la Responsabilità dei Servizi/incarichi di EQ di cui all'art. 5 (fatta salva la possibilità per i Comuni di provvedere direttamente alla nomina);
- alla designazione del componente dell'organismo comunitario avente compito di esprimere la valutazione ai fini retributivi del Responsabile dell'Aggregazione e dei Responsabili di Servizio.

Ulteriori modalità di funzionamento e gli specifici compiti della Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione potranno essere definite nel documento progettuale di ogni singola Aggregazione.

Art. 7 - Svolgimento del servizio

L'organizzazione delle funzioni e dei servizi è definita mediante appositi documenti progettuali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione e da queste trasmessi per l'approvazione definitiva agli organi esecutivi degli enti partecipanti.

Art. 7 bis - Assegnazione e revoca delle Responsabilità dei servizi

Per i comuni individuati alla lettera A. punto 1. delle premesse, relativamente alla gestione di funzioni, la assegnazione delle Responsabilità di Servizio avviene con atto del Presidente della Comunità Montana, su designazione vincolante della Conferenza dei Sindaci ovvero, se costituita, della Conferenza dei rappresentanti dell'Aggregazione di cui al precedente art. 6.

La individuazione di cui al precedente capoverso riguarda la responsabilità posta in carico a personale dipendente e non i seguenti casi:

- il responsabile di servizio è individuato direttamente dal comune nella persona di un componente della Giunta Comunale ai sensi dell'art 53, comma 23 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388 - modificato dall'art. 29, comma 4 della legge 448 del 2001.
- il responsabile di servizio è individuato direttamente dal comune nella persona segretario Comunale.

Per i comuni individuati in premessa alla lettera A. relativamente ai singoli servizi e per i comuni individuati alla lettera B. delle premesse la assegnazione della Responsabilità di Servizio/incarico di EQ avviene con atto del Sindaco del comune di appartenenza. Tali comuni possono optare per l'assegnazione delle responsabilità da parte del Presidente della Comunità Montana con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo

I comuni che intendono permettere l'affidamento delle responsabilità di servizio a personale non proprio ma appartenente alla Comunità Montana o a un comune associato prevedono tale modalità nel proprio Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

La revoca delle Responsabilità dei Servizi avviene con le modalità prima indicate.

Art. 8 - Rapporti finanziari

I rapporti finanziari per le funzioni ed i servizi regolati dalla presente convenzione intercorrono esclusivamente tra comuni sottoscrittori e Comunità Montana di Valle Sabbia.

Saranno posti a carico degli enti aderenti i soli costi relativi a funzioni e servizi in gestione associata effettivamente svolti, ripartiti con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati sulla base di documenti progettuali, definiti, come precisato nel precedente art. 7, all'interno della Conferenza dei Sindaci o della Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione, che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Art. 9 - Riparto delle spese

La quantificazione della spesa è predisposta contestualmente alla stesura dei documenti per lo svolgimento di servizi e funzioni ed è approvata dalla Conferenza dei Sindaci o dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione.

Art. 10 - Contitolarità nel trattamento dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento nell'ambito della presente convenzione-quadro sono gestiti in regime di contitolarità tra i Comuni e Comunità Montana, ai sensi dell'art. 26 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati(UE/2016/679).

Con separati accordi specifici potranno essere definiti i rispettivi ambiti di attività\responsabilità nel trattamento.

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.267/2000, in particolare tramite gli appositi documenti progettuali approvati dalla Conferenza dei Sindaci o dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione.